

Policy per la Prevenzione del rischio di finanziamento del terrorismo

1. Premessa e finalità

La presente Policy definisce i principi, le regole e le procedure adottate dalla Fondazione Giovanni Paolo II per il dialogo, la cooperazione e lo sviluppo ETS (di seguito, la "Fondazione"), ente del Terzo Settore ai sensi del Dlgs. n. 117/2017, per prevenire e mitigare il rischio di coinvolgimento, diretto o indiretto, in attività di finanziamento di attività terroristiche, come tali definite dalle Convenzioni internazionali e dalla legislazione interna.

2. Definizione di terrorismo

Ai fini della presente Policy, per "terrorismo" si intendono le "condotte con finalità di terrorismo di cui all'art. 270-sexies c.p.:

"Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia".

Il terrorismo può avere carattere nazionale o internazionale, inclusi atti compiuti da organizzazioni o individui affiliati a reti terroristiche transnazionali.

Sono rilevanti penalmente sia la commissione diretta dell'atto, sia la partecipazione ad associazioni con finalità terroristiche, sia il concorso in attività terroristiche, sia il favoreggiamento.

Ai fini della prevenzione del finanziamento del terrorismo, la Fondazione si riferisce alle liste ufficiali dell'ONU e dell'Unione Europea di soggetti e organizzazioni riconosciuti come terroristici, conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 231/2007 e successive modifiche.

La presente definizione orienta tutte le attività di valutazione del rischio, due diligence e controllo interno relative alla prevenzione del finanziamento del terrorismo.

3. Dichiarazione di policy

La Fondazione opera nel rispetto della normativa nazionale ed europea applicabile, nonché dei principi di legalità, trasparenza, correttezza e responsabilità sociale.

La Fondazione condanna ogni forma di terrorismo e si impegna a compiere ogni sforzo ragionevole e ad adottare misure proporzionate per garantire che né i propri fondi né quelli dei propri donatori possano essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per fornire sostegno in qualsiasi forma a soggetti o entità in qualunque modo associati a fenomeni di tipo terroristico.

4. Ambito di applicazione

La Policy si applica a:

- organi di governo e di controllo della Fondazione;
- dipendenti, collaboratori, volontari;
- partner, fornitori e soggetti terzi che operano per conto della Fondazione;
- beneficiari di contributi, donazioni o progetti finanziati.

5. Riferimenti normativi

La Policy è adottata in coerenza con le seguenti fonti:

- Dlgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore – CTS), con particolare riferimento agli articoli 4, 5, 8, 30;
- Art. 2086 comma 2 c.c. in tema di corretta amministrazione e assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati;
- Normativa nazionale in materia di contrasto al terrorismo e al suo finanziamento;
- Dlgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità degli enti;
- Normativa antiriciclaggio vigente (D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche);
- Regolamenti e liste di sanzioni dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite;
- Linee guida e indicazioni delle autorità competenti;
- Statuto, regolamenti interni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

6. Principi generali

La Fondazione rifiuta qualsiasi forma di sostegno, diretto o indiretto, a organizzazioni, individui o attività con finalità terroristiche; adotta un approccio basato sul rischio (“risk-based approach”); garantisce la tracciabilità e la trasparenza dei flussi finanziari; promuove una cultura interna di prevenzione e consapevolezza. A questo scopo, è impegnata: (i) nella verifica delle controparti; (ii) nell’attuazione del principio di trasparenza attraverso la rendicontazione; (iii) nella collaborazione con le Autorità nazionali e internazionali competenti; (iv) nella formazione del personale e dei propri collaboratori.

7. Valutazione e gestione del rischio

La Fondazione effettua una valutazione periodica del rischio di finanziamento del terrorismo, tenendo conto di (i) aree geografiche di intervento; (ii) tipologia di progetti e attività finanziate; (iii) profilo dei partners, beneficiari e donatori; (iv) modalità di raccolta e impiego delle risorse.

In base alla valutazione, sono adottate misure di controllo proporzionate al livello di rischio individuato.

8. Procedure di due diligence

8.1 Donatori

La Fondazione verifica, nei limiti della normativa applicabile: (i) l'identità dei donatori significativi; (ii) la provenienza lecita dei fondi; (iii) l'assenza dei donatori da liste nazionali e internazionali di soggetti sanzionati.

8.2 Beneficiari e partners

Prima dell'avvio di rapporti o dell'erogazione di fondi, la Fondazione: (i) identifica e valuta beneficiari e partner; (ii) verifica che non risultino inclusi in elenchi nazionali o internazionali di soggetti sanzionati; (iii) analizza coerenza, finalità e modalità operative dei progetti.

9. Gestione dei fondi e tracciabilità

La Fondazione assicura che: (i) tutti i flussi finanziari siano tracciabili e documentati; (ii) siano privilegiate modalità di pagamento trasparenti (es. strumenti bancari); (iii) sia vietato l'uso di contanti oltre i limiti di legge, fatte salve le esigenze operative in territori nei quali non sia possibile l'utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili; (iv) le risorse siano utilizzate esclusivamente per le finalità istituzionali approvate.

10. Monitoraggio e controlli

La Fondazione: (i) monitora l'andamento dei progetti finanziati; (ii) verifica la corretta destinazione dei fondi; (iii) effettua controlli interni periodici e, se necessario, audit specifici.

Eventuali anomalie o operazioni sospette sono analizzate tempestivamente.

11. Segnalazione di anomalie

Tutti i soggetti coinvolti nelle attività della Fondazione sono tenuti a segnalare tempestivamente comportamenti, operazioni o richieste sospette e a collaborare con le Autorità preposte e con gli organi interni di controllo.

Le segnalazioni sono gestite nel rispetto della riservatezza e della tutela del segnalante, ai sensi del regolamento interno adottato ai sensi del Dlgs. n. 24/2023.

12. Formazione e sensibilizzazione

La Fondazione promuove la diffusione della presente Policy e iniziative di sensibilizzazione sui rischi di finanziamento del terrorismo.

13. Ruoli e responsabilità

In coerenza con il Codice del Terzo Settore e con i principi di corretta amministrazione, il Consiglio di Amministrazione adotta formalmente la presente Policy, il Presidente ne promuove la diffusione; i Responsabili di funzione e di progetto applicano le procedure di prevenzione, assicurano la tracciabilità

dei fondi e segnalano tempestivamente eventuali anomalie; Dipendenti, collaboratori e volontari rispettano la Policy e collaborano attivamente alla sua attuazione.

14. Violazioni e misure correttive

La violazione della presente Policy può comportare: (i) adozione di misure disciplinari; (ii) risoluzione di rapporti contrattuali per inadempimento; (iii) segnalazioni alle Autorità competenti, ove richiesto dalla legge.

15. Aggiornamento della Policy

La Policy è soggetta a revisione periodica e viene aggiornata in caso di modifiche normative, mutamenti organizzativi rilevanti, emergere di nuovi rischi.

16. Adozione formale ed entrata in vigore

La presente Policy è approvata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione con apposita deliberazione, in attuazione dei principi di trasparenza, correttezza e responsabilità previsti dal Codice del Terzo Settore e costituisce parte integrante del modello organizzativo adottato ai sensi del Dlgs. n. 231/2001.

Gli uffici della Fondazione sono delegati a predisporre procedure condivise per l'attuazione delle indicazioni fornite dalla presente policy

La Policy entra in vigore dalla data della deliberazione del Consiglio di Amministrazione ed è vincolante per tutti i destinatari. Essa è conservata agli atti della Fondazione, pubblicata secondo le modalità ritenute idonee, richiamata nei regolamenti interni rilevanti e nei rapporti negoziali con tutte le controparti.